

DELIBERAZIONE N° 992

SEDUTA DEL 29 DIC. 2020

POLITICHE DELLA PERSONA
Ufficio Personale del SSR - 13AP

DIPARTIMENTO

OGGETTO Approvazione schema di convenzione tra la Regione Basilicata e l'Agenas per l'affidamento delle attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei Provider ECM Regionali.

Relatore **ASSESSORE DIPARTIMENTO**
POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno 29 DIC. 2020 alle ore 16,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito BARDI Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente		+
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: **Dott. ANTONIO FERRARA**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **07** pagine compreso il frontespizio
 e di N° **01** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;
- VISTO** l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione Basilicata;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante *“Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi”* e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 *“Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratorie dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”* e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 *“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”*;
- VISTA** altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”*;
- VISTO** l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 *“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”*;

- VISTE** altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018, 758/2018, 467/2019, 518/2019 e 572/2019 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e la deliberazione della Giunta regionale 05.08.2019, n. 524 e 10.12.2020, n. 916 relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 06.10.2020, n. 694 recante: *"L.R. 30.12.2019, n. 29, art. 2 – Approvazione dello Schema di Regolamento – Ordinamento Amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – e trasmissione al Consiglio"*;
- VISTI** i Decreti del Presidente della Giunta regionale:
30.04.2019, n. Prot. 73328/11A1 *"Conferimento incarico di Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione"*; 10.05.2019, n. Prot. 79404/11A1 *"Organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione"*; 10.06.2019, n. Prot. 97957/11A1 *"Conferimento incarico di Responsabile del Settore Legislativo e di consulenza giuridica del Gabinetto del Presidente"*; 14.02.2020, n. 24 *"Applicazione art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 10.05.2019, n. 79404/11A1"*; 17.04.2020, n. 63 *"Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale"*; 24.10.2020, n. 164 *"Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale"*; 10.12.2020, n. 191 *"Presa d'atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Grauso e nomina del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata"*;
- VISTA** la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"*;
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 10 recante: *"Legge di Stabilità regionale 2020"*;
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 11 recante: *"Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022"*;
- VISTA** la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 12 recante: *"Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2020"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 188 *"Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii"*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 189 *"Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- VISTI** gli art. 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii, che stabiliscono norme per la formazione in sanità e, in particolare, il terzo comma dell'art.16-ter che dispone tra l'altro, che le regioni *"omissis.... provvedono alla programmazione ed alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale di cui al comma 2,omissis.....elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, secondo i criteri di cui al comma 2..... omissis"*;

- VISTO** il D.Lgs. n. 229/99 modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 502/92 che, di fatto, ha introdotto l'obbligo dell'Educazione Continua in Medicina, delineandone le finalità, i soggetti coinvolti e le modalità di attuazione;
- RICHIAMATO** l'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 01 agosto 2007, recante il *"Riordino della Formazione Continua in medicina"*, recepito dalla Regione Basilicata con la D.G.R. 29 gennaio 2008, n. 100;
- VISTO** l'articolo 2, comma 357 e segg., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"* che ridenomina l'Agenzia in "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali" e che ha disposto che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulato in data 1°agosto 2007 trasferendo alla medesima la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- TENUTO CONTO** dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 *"Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute"* recepito con la D.G.R. n. 705 del 10.07.2017;
- CONSIDERATO** che, in particolare, con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all'art. 42, comma 1, è stato stabilito quanto segue: *"Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'Agenas. accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza"* e al comma 3, è previsto che *"Gli accordi di cui ai precedenti commi sono a titolo oneroso"*;
- CONSIDERATO** altresì, che con il medesimo Accordo, all'art. 43 comma 3, è stato parimenti stabilito quanto segue: *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali e provinciali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza"*;
- VISTA** la DGR n. 336 del 27.03.2013 avente ad oggetto *"Sistema di formazione continua in medicina (ECM) della Regione Basilicata. Determinazione dei contributi per l'accredimento dei provider e degli eventi"* con la quale è stato stabilito il contributo alle spese con riferimento alle procedure di accreditamento ed allo svolgimento delle attività di formazione continua nazionali.
- VISTA** la DGR. n. 927 del 09.08.2016 avente ad oggetto *"Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari"*

Regionali per la gestione amministrativa del programma di accreditamento dei provider ECM regionali”, con cui è stato approvato lo schema di convezione per l’affidamento, da parte della Regione Basilicata all’Agenas, della gestione amministrativa del programma di accreditamento di Formazione Continua in Medicina ECM per i Provider Regionali;

- VISTO** l’art. 3 della suddetta convezione (*Durata, proroga e rinnovo*), ed in particolare:
- il comma 2 che ne stabilisce la validità in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della stipula della stessa;
 - il comma 4, che ne prevede la proroga per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, con formale e motivata richiesta, da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del termine fissato;
- TENUTO CONTO** che in data 13 dicembre 2016 è stata sottoscritta la convezione suddetta con scadenza al 13 dicembre 2018 e che, successivamente, al fine di proseguire le attività ivi contemplate, la stessa è stata prorogata per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai sensi del succitato art. 3, comma 4 della convenzione, a seguito di formale richiesta della Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona, con nota prot. n. 197012/13A2 del 22.11.2018, cui è stato dato riscontro positivo, da parte dell’Agenas, con nota prot. n. 10449 del 18.12.2018;
- CONSIDERATO** che il termine dei 24 mesi di proroga della convezione sottoscritta dalla Regione Basilicata e l’Agenzia Agenas è scaduto in data 13.12.2020;
- RITENUTO** opportuno, pertanto, assicurare la continuità delle attività in collaborazione con l’Agenas per il funzionamento e la gestione amministrativa del Sistema regionale di accreditamento di Formazione Continua in Medicina ECM che consente ai soggetti che intendono erogare la formazione in Sanità, l’utilizzo della piattaforma informatizzata all’uopo realizzata in collaborazione con Agenas;
- LETTA** la nota prot. n. 7127 del 03.12.2020 con cui l’Agenas comunica che, nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione, in virtù del principio di buon andamento e leale collaborazione tra gli Enti, su richiesta della Regione, sarà possibile proseguire le attività ordinarie senza soluzione di continuità per come previste dalla preesistente Convenzione e, nel contempo, propone il rinnovo della Convenzione avente ad oggetto l’affidamento, all’Agenzia, delle attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali;
- VISTO** lo schema della Convezione da sottoscrivere tra la Regione Basilicata e l’Agenas allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** di approvare lo schema di Convenzione per l’affidamento, da parte della Regione, all’Agenas delle attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di

accreditamento dei provider ECM regionali;

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti;


DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare** lo schema di Convenzione per l'affidamento, da parte della Regione Basilicata, all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali delle attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, come riportato nell'**Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare** la sottoscrizione dello schema di Convenzione e l'apporto di eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al testo che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
- **di demandare** la sottoscrizione in forma digitale della Convenzione al Presidente della Giunta regionale o suo delegato DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
- **di demandare** all'Ufficio Personale del Servizio Sanitario Regionale del Dipartimento Politiche della Persona, i successivi adempimenti amministrativi atti a garantire l'attuazione della Convenzione da sottoscrivere;
- **di trasmettere** il presente provvedimento all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per l'adozione degli atti di competenza;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


(Dott.ssa Barbara BUCCINO)

IL DIRIGENTE


(Dott. Angelo Raffaele RINALDI)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti
Note	Fare clic qui per immettere testo.	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Regione

CONVENZIONE

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586, (di seguito "AGENAS" o anche "Agenzia"), con sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Presidente Prof. Enrico Coscioni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'AGENAS;

E

La Regione (C.F.), di seguito denominata Regione, nella persona del, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in, ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta.....;

DI SEGUITO INDICATE COME "LE PARTY", LE QUALI SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE UNA COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE ALL'AGENAS DI ATTIVITÀ OPERATIVE, PROCEDURALI E INFORMATICHE FINALIZZATE AL SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM REGIONALI

PREMESSE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 che, nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "*...di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di*

segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni recante *“Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”* (GU n. 96 del 27-4-1998);

VISTO l’articolo 2, comma 357 e segg., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* che ridenomina l’Agenzia in *“Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali”* e che ha disposto che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all’accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto trasferisce alla medesima la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante *“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”* che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato lo Statuto adottato con decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2013;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 maggio 2018 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato adeguato il Regolamento di amministrazione e del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali adottato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2013;

VISTO il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2018, n. 135, con il quale viene data notizia della adozione del citato statuto e del citato regolamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 2, lett. n) dello Statuto dell’Agenzia dispone che la stessa ha tra le principali attività la *“gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”;*

VISTO il DPCM del 28 ottobre 2020, con il quale il prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

VISTO l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) nel quale sono stati definiti i principi regolanti *“La formazione continua nel settore salute”*;

CONSIDERATO che, con l’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all’art. 42, comma 1, è stato convenuto quanto segue: *“Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell’economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l’Age.na.s. accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza”* e al comma 3, è previsto che *“Gli accordi di cui ai precedenti commi sono a titolo oneroso”*;

CONSIDERATO altresì che, con il richiamato Accordo del 2 febbraio 2017, all’art. 43 comma 3, è stato parimenti convenuto quanto segue: *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali e provinciali, garantendo che l’entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. del con la quale è stato stabilito il contributo alle spese con riferimento alle procedure di accreditamento ed allo svolgimento delle attività di formazione continua nazionali.

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 *“Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi”*;

CONSIDERATO che l’obiettivo della Regione è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un’organizzazione capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze nelle attività e nelle procedure idonee a migliorare la qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza del proprio sistema sanitario;

PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;

CONSIDERATO che la Commissione regionale
.....(specificare ente

accreditante), istituita con delibera di Giunta della Regione n. del .../...../....., ha l'obiettivo di assicurare il supporto tecnico-scientifico;

Eventuale (in presenza di pregressa Convenzione) **CONSIDERATO** che tra l'AGENAS e la Regione è stata stipulata una precedente Convenzione in data 13.12.2016 per lo svolgimento delle medesime attività oggetto del presente atto, e che la Regione deve dotarsi di un adeguato sistema informatico per la gestione delle procedure di accreditamento dei provider;

CONSIDERATO che per le richieste di accreditamento sul sistema regionale ECM e per le attività connesse i provider utilizzano la piattaforma informatica dedicata;

Eventuale (in presenza di pregressa Convenzione) **VISTA** la Convenzione fra la Regione Basilicata e AGENAS del 13.12.2016, avente ad oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di compiti operativi, procedurali e informatici finalizzati al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, ed in particolare l'art. 3 comma 4 in base al quale *"Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse il presente atto ed i risultati con la stessa raggiunti"*;

VISTA la nota prot. del... ed acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. del..... con la quale, ai sensi dei proficui risultati raggiunti sotto la vigenza della precedente Convenzione, *"è stato chiesto il rinnovo della convenzione al fine di continuare ad avvalersi del supporto giuridico, amministrativo ed informatico necessario al corretto funzionamento del sistema di accreditamento dei provider regionali"* (indicare la nota con cui la Regione ha richiesto il supporto dell'Agenzia);

CONSIDERATO che.....(inserire ulteriori eventuali premesse specifiche della Regione in materia di attuazione del programma ECM);

VISTA la delibera con la quale è stato approvato lo schema generale della presente convenzione;

CONSIDERATO che la presente Convenzione è sottoposta ad approvazione da parte del competente organo regionale mediante atto formale da trasmettere a questa Agenzia *oppure* che con deliberazione n. ... del di Giunta Regionale è stata approvata la presente convenzione con l'AGENAS;

ATTESO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 e dalle determinazioni adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e l'allegato del documento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, in continuità con la Convenzione del 13.12.2016;
2. In particolare, le attività oggetto della presente Convenzione sono quelle dettagliate nel successivo articolo 4, nel Piano Operativo, nonché negli eventuali accordi integrativi previsti dall'articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 3

(Durata, proroga e rinnovo)

1. La presente Convenzione si intende perfezionata con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. La durata è pari a ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della stipula della presente Convenzione.
3. Entro detto termine di efficacia, le Parti dovranno garantire le attività previste dal successivo articolo 4 e nel Piano Operativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione può essere prorogata per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, con formale e motivata richiesta, da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del termine fissato. La richiesta di proroga deve contenere l'indicazione delle specifiche ragioni alla base della stessa e deve essere espressamente concordata mediante lo scambio di note formali tra le parti. Nel caso di proroga concordata, i rapporti tra le parti continuano a essere regolati dalla presente Convenzione, anche per ciò che riguarda il corrispettivo previsto dal successivo art. 9.

5. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse la Convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

Articolo 4

(Attività)

1. Le attività, svolte in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2, hanno ad oggetto l'attuazione di un sistema amministrativo e informatico finalizzato alla gestione dell'accREDITAMENTO dei provider ECM regionali, dei loro eventi formativi e di tutte le attività connesse.
2. Il sistema informatico per la gestione dell'accREDITAMENTO dei provider ECM regionali è un'applicazione web presente nel sito istituzionale dell'AGENAS grazie alla quale sarà possibile gestire tutte le procedure necessarie per ottenere l'accREDITAMENTO come provider ECM, per richiedere l'accREDITAMENTO di un evento ECM, per gestire gli eventi già inseriti, per registrare i pagamenti e per inserire i rapporti sulla partecipazione.
3. L'AGENAS e la Regione si impegnano a definire, aggiornare e adeguare l'applicazione web alla luce della procedura regionale di accREDITAMENTO dei provider. A tal fine le Parti possono personalizzare il sistema informatico e le procedure finalizzate all'accREDITAMENTO, adattando l'uno e le altre alle specifiche esigenze della Regione, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
4. L'AGENAS si impegna a effettuare le attività operative, procedurali e informatiche di supporto all'attività istruttoria, per lo svolgimento del procedimento amministrativo finalizzato all'accREDITAMENTO, nonché la successiva attività di monitoraggio e gestione dei provider accREDITATI e delle attività formative da questi erogate. Tali adempimenti non comprendono la valutazione dei requisiti tecnico-scientifici necessari ai fini dell'accREDITAMENTO, per i quali si rinvia al successivo comma 5.
5. La Regione si impegna, con il supporto del personale competente dell'AGENAS, a utilizzare il proprio organismo (Referee della Commissione regionale ECM) per la valutazione degli aspetti scientifici della struttura dell'aspirante provider regionale ECM e delle attività formative erogate.
6. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificamente dettagliate nel Piano operativo, allegato sub 1 alla presente Convenzione, al quale si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Articolo 5

(Modalità di realizzazione)

1. Le Parti sono direttamente responsabili, ognuna per quanto di propria competenza, della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
2. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione e del Piano Operativo, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nel richiamato Piano, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Le Parti si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale, nonché a darsi reciproca ed immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della Convenzione.
4. La Regione si impegna a collaborare con l'AGENAS mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore esecuzione del presente accordo.
5. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente Convenzione, si avvale di professionisti in possesso di adeguate capacità e competenze, al fine di consentire l'implementazione e l'attuazione di proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall'AGENAS.

Articolo 6

(Referenti per le attività)

1. La Regione individua il Dott. quale proprio referente per l'attuazione della presente Convenzione, il Dott. quale referente amministrativo regionale.
2. L'AGENAS individua il Dirigente che si occupa di supporto al programma nazionale ECM quale referente per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, che opera con la collaborazione del Dirigente dell'Ufficio ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica quale referente tecnico informatico.

Articolo 7

(Comitato Paritetico di Valutazione)

1. Per la valutazione, la verifica e il riscontro delle attività che devono essere svolte sulla base della presente Convenzione può essere istituito un Comitato Paritetico di Valutazione, mediante lo scambio di note formali tra le parti.
2. Il Comitato Paritetico di Valutazione è composto da cinque componenti, così nominati:
 - a. Il Dirigente che si occupa del settore supporto al programma nazionale ECM o un suo delegato;
 - b. Il referente regionale per l'attuazione della presente Convenzione e il referente amministrativo regionale previsti dal primo comma del precedente articolo o un loro delegato;
 - c. il Dirigente dell'ufficio ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica o un suo delegato;
 - d. un componente da designare di comune accordo da entrambe le Parti con successivo scambio di note formali tra le stesse;
3. Il Comitato Paritetico di Valutazione si riunisce su iniziativa di una delle parti ed in ogni altro caso qualora sia necessario a fronte di motivate esigenze. Il comitato decide a maggioranza dei componenti;
4. Il Comitato ha sede presso l'AGENAS.

Articolo 8

(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione delle specifiche attività ad essa affidate con la presente Convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dall'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 9 del Regolamento AGENAS, può avvalersi, oltre che del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra previste, l'AGENAS si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori e gli esperti esterni nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 9 del proprio Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del "*Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento del nuovo albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi*", approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 19 marzo 2018, e delle norme vigenti in materia, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 9 **(Corrispettivo)**

1. Il corrispettivo spettante ad AGENAS per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 è costituito dal 60% dei contributi alle spese versati dai provider regionali di cui al seguente art. 10 della presente Convenzione.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 non comprende eventuali oneri derivanti da attività aggiuntive e/o da rimborsi spese che l'AGENAS potrebbe essere chiamata a sostenere in virtù delle attività di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.
3. La quantificazione di eventuali ed ulteriori oneri sostenuti da AGENAS, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, sarà oggetto di atto separato da approvare con successivo scambio di note formali tra le Parti.

Articolo 10 **(Contributi alle spese)**

1. La Regione determina con proprio atto il contributo annuale alle spese ed i contributi per gli eventi formativi a carico dei soggetti che si accreditano presso il Sistema di formazione continua regionale. Nella determinazione del contributo vengono stabiliti entità, modalità e termini dello stesso, garantendo, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, che l'entità del medesimo sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle parti per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema.
2. I suddetti contributi saranno versati dal provider nella misura del 60% in favore dell'AGENAS e del 40% in favore della Regione, attraverso due distinti versamenti. La decorrenza di tale modalità contributiva sarà concordata con successivo scambio di note formali tra le parti.
3. Le Parti concordemente stabiliscono che, alla luce del fatto che le attività di supporto da parte di AGENAS sono proseguite senza soluzione di continuità, i contributi alle spese da parte dei provider regionali dalla data del 13.12.2020, data di scadenza della precedente Convenzione, fino alla data del 30 giugno 2020 sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Convenzione precedentemente sottoscritta in data 13.12.2016.
4. La Regione si assume la responsabilità di comunicare ai provider regionali – con ogni strumento ritenuto efficace e idoneo per le finalità che qui si intendono perseguire – le modalità di versamento dei contributi alle spese di cui al comma 2 del presente articolo, affinché i

provider siano nelle condizioni di effettuare correttamente e tempestivamente i versamenti. In ogni caso, è fatto obbligo alla Regione adoperarsi affinché i rispettivi provider regionali effettuino i due versamenti. Qualora il provider, errando, non effettuasse il pagamento dei contributi separatamente, determinando l'impossibilità di risalire agli estremi identificativi dei versamenti effettuati dai provider ed al loro collegamento con la regione di appartenenza, l'AGENAS è sollevata da qualsivoglia responsabilità per l'impossibilità di procedere all'imputazione delle somme e per il conseguente mancato rimborso delle stesse alla Regione. In tal caso, è onere della Regione procedere all'accertamento delle suddette somme e fornire all'AGENAS la documentazione necessaria per addivenire all'esatta quantificazione dell'importo spettante.

Articolo 11

(Integrazioni)

1. Le Parti convengono che, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere stipulati accordi integrativi alla presente Convenzione. Ai fini della validità di tali accordi è richiesta la forma scritta.
2. Gli accordi integrativi non possono prevedere disposizioni in contrasto con la presente Convenzione e devono essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano Operativo allegato al presente accordo.

Articolo 12

(Modifiche)

1. Le Parti convengono che, in caso di intervenute oggettive necessità, potranno essere apportate delle modifiche alla presente Convenzione e/o ai relativi allegati, previa verifica della fattibilità tecnico-economica. Le modifiche dovranno, altresì, essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano operativo allegato al presente accordo, la cui durata deve comunque essere ricompresa entro l'arco temporale di efficacia della presente Convenzione, salvo quanto previsto all'art. 3.
2. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'analisi del Comitato Paritetico di Valutazione tramite nota motivata e approvate dal Comitato stesso.

Articolo 13

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.
2. Le Parti possono recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'AGENAS.

Articolo 14

(Riservatezza, titolarità dei dati)

1. Ai fini della protezione dei dati personali, trova applicazione la normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
2. L'AGENAS e la Regione hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa. I dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine, le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti un modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

5. Il trattamento di dati personali ad opera delle parti per il perseguimento delle finalità del presente protocollo è effettuato ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento di dati personali è effettuato per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento ai sensi del GDPR. Le parti dichiarano di aver adottato le misure di sicurezza tecniche ed organizzative previste dalla normativa vigente in materia e, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (EU-RGPD), di aver provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati:
 - per l'AGENAS responsabileprotezionedati@agenas.it;
 - per la Regione
7. I titolari del trattamento dei dati personali sono l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS in persona del legale rappresentante, e la Regione....., ciascuna per le parti di propria competenza.
8. La Regione dà atto che il software realizzato dell'AGENAS nell'ambito della presente Convenzione è di proprietà della medesima Agenzia e tutelato dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.
9. I dati personali e i dati relativi alle attività di accreditamento dei provider, di accreditamento eventi e relativi alla partecipazione agli eventi formativi sono di proprietà della Regione.

Articolo 15

(Comitato di composizione)

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa o esecutiva della presente Convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'AGENAS, uno dalla Regione e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 16

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 17
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per l'AGENAS basilicata@pec.agenas.it;
 - per la Regione

Articolo 18
(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte utilizzatrice.

Per la Regione

Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali
Il Presidente
Prof. Enrico Coscioni

.....

.....

Data

Data

*Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Piano Operativo

Le attività nell'ambito della Convenzione, di cui il Piano Operativo costituisce parte integrante, si riferiscono all'attuazione dei programmi informatici, gestionali e amministrativi necessari alla realizzazione del sistema di formazione continua della Regione

Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze tecniche e gestionali già utilizzate per il programma Nazionale. A tal fine si renderà necessario effettuare una personalizzazione degli applicativi già esistenti, sia in termini di processi sia in termini di *lay-out*.

Le differenze potrebbero sostanzialmente riguardare i seguenti aspetti:

- diverso organismo che effettua l'accreditamento;
- difformità nei tempi di presentazione della richiesta;
- calcolo del contributo dovuto per ciascun evento/PFA alla Regione
dissimile da quello Nazionale.

Sarà inoltre necessario una modifica dell'aspetto grafico delle pagine per adattare alla realtà della Regione.

Ciò premesso, le attività da svolgere per la gestione del sistema di accreditamento dei provider (provvisorio – standard – rinnovo standard) si possono schematizzare come segue:

1. studio e condivisione dei requisiti;
2. personalizzazione del sistema ECM nazionale per la Regione
3. realizzazione della struttura dati specifica della Regione (*solo per nuove convenzioni*);
4. adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione;
5. organizzazione del sistema di Help desk;
6. realizzazione del sistema di comunicazione tra l'AGENAS e la Regione
7. monitoraggio e analisi dei dati;
8. integrazione della piattaforma ECM con il sistema regionale di gestione della formazione. I meccanismi e le modalità di integrazione tra i due sistemi saranno definiti durante l'arco temporale di validità della presente Convenzione;
9. l'AGENAS riceverà i requisiti tecnici operativi della Regione al fine di personalizzare la piattaforma informatica alla stessa dedicato (*oppure, se nuova convenzione: riceverà i requisiti tecnici operativi della Regione al fine di personalizzare la piattaforma informatica alla stessa dedicato e comunicherà l'avvio delle attività*);
10. Predisposizione delle procedure amministrative concordate finalizzate all'accreditamento standard e/o rinnovo standard dei provider regionali. Resta inteso che l'Agenzia instruirà le

pratiche sotto l'aspetto giuridico-formale utilizzando il sistema informatico AGENAS mentre la Regione avrà il compito di organizzare le visite in loco sostenendone i relativi costi.

11. Regolamentazione del flusso documentale:

- preparazione e invio degli atti endoprocedimentali su eventuale delega o a carico della Regione;
- preparazione dei provvedimenti in bozza a carico dell'Agenas;
- invio dei provvedimenti a carico della Regione tramite PEC;
- comunicazione di avvenuto invio degli atti, con relativi allegati, per poter inserire a sistema le attività da documentare.

12. La Regione si impegna a trasmettere a questa Agenzia ogni atto necessario garantire l'operatività del sistema di accreditamento dei provider ECM;

L'iter di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni) ha una durata di novanta giorni, ferma restando la possibilità di sospensione e di interruzione prevista dalla citata normativa.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30.12.2020
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Handwritten signature]